

ETS ED ENTI NON COMMERCIALIdi **MARIA GIOVANNA CARUSO****Bande musicali e concerti in piazza: gli adempimenti fiscali***Analisi dettagliata degli obblighi tributari, gestionali e documentali per le associazioni bandistiche e gli enti che organizzano esibizioni dal vivo in spazi pubblici.*

Inquadramento giuridico e natura associativa delle bande musicali - Le bande musicali operano storicamente sul territorio italiano come sodalizi di natura associativa, spesso costituiti nella forma di associazioni di promozione sociale (APS), altri enti del Terzo settore o associazioni culturali senza scopo di lucro. Sotto il profilo normativo, il quadro di riferimento si interseca con il Codice del Terzo settore (D.Lgs. 117/2017) e con la disciplina generale degli enti non commerciali di cui al Testo Unico delle imposte sui redditi. Per i professionisti che assistono questi enti, il primo passo fondamentale consiste nel verificare la corretta iscrizione ai registri competenti, come il RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore), e la coerenza dello statuto rispetto alle attività istituzionali effettivamente svolte. La musica d'insieme e la diffusione della cultura bandistica rientrano tipicamente tra i fini istituzionali, ma il confine con la commercializzazione si sposta sottilmente quando l'esibizione in piazza si inserisce in contesti di sagre, manifestazioni locali o eventi a pagamento.

Regime fiscale agevolato e opzione per la L. 398/1991 - Molte associazioni bandistiche storiche adottano il regime di favore previsto dalla L. 16.12.1991, n. 398. Tale regime prevede importanti semplificazioni contabili, tra cui la determinazione forfetaria del reddito imponibile e dell'Iva, oltre a regimi di esonero da specifici adempimenti di fatturazione e registrazione. Tuttavia, l'applicazione della L. 398/1991 impone il rispetto di precisi limiti di sbarramento dei proventi commerciali conseguiti nel periodo d'imposta precedente. In sede di consulenza, il commercialista deve monitorare attentamente tali soglie, tenendo conto che, nella fase transitoria in attesa della piena efficacia del regime fiscale del Terzo Settore, la L. 398/1991 continua a rappresentare la disciplina di riferimento, affinché i contributi comunali, le sponsorizzazioni e i corrispettivi legati ai concerti non facciano decadere l'accesso ai benefici fiscali.

Trattamento dei proventi: contributi pubblici, sponsorizzazioni e biglietteria - L'organizzazione di un concerto in piazza genera flussi finanziari di varia natura che richiedono un'attenta classificazione contabile alla luce dell'art. 143 e ss. del Tuir. I contributi erogati da enti pubblici (Comuni, Regioni) per la valorizzazione del patrimonio culturale e folcloristico locale sono generalmente considerati fuori campo Iva se configurati come erogazioni liberali o contributi a fondo perduto non legati a prestazioni corrispettive. Diverso è il caso dei corrispettivi per prestazioni di servizi pubblicitari o sponsorizzazioni da parte di aziende private: in questa ipotesi, le somme percepite assumono chiara natura commerciale e concorrono alla formazione del volume d'affari rilevante ai fini Iva e imposte dirette. Qualora il concerto preveda l'ingresso a pagamento o la vendita di beni accessori, l'associazione è tenuta alla regolare certificazione dei corrispettivi, salvo l'applicazione delle esenzioni previste dall'art. 10 D.P.R. 633/1972.

Gestione dei compensi artistici e rimborsi ai musicisti - Un profilo di particolare delicatezza riguarda la corresponsione di compensi, gettoni di presenza o rimborsi ai componenti della banda o a direttori e musicisti ospiti. I rimborsi spese analitici, opportunamente documentati e relativi a spese di viaggio o vitto effettivamente sostenute per la trasferta, non concorrono alla formazione del reddito del percipiente. Al contrario, le somme erogate a titolo di compenso per la prestazione artistica devono essere assoggettate ai corretti regimi di ritenuta alla fonte (art. 25 D.P.R. 600/1973), valutando l'applicabilità delle disposizioni sul lavoro autonomo occasionale o, ove compatibili e sussistendone i requisiti strutturali, le tutele e le forme di inquadramento previste per i collaboratori coordinati e continuativi o per le prestazioni di carattere artistico.

Adempimenti amministrativi locali - L'esecuzione pubblica di brani musicali in piazza comporta l'assolvimento degli obblighi connessi al diritto d'autore e ai compensi dovuti alla SIAE (Società Italiana degli Autori ed Editori) o ad altri enti di gestione collettiva dei diritti, in conformità alla legge sul diritto d'autore (L. 633/1941). Anche quando la banda esegue repertori tradizionali o brani di pubblico dominio, occorre compilare e depositare correttamente il programma musicale di esecuzione. Il concerto in piazza richiede la verifica di eventuali esenzioni o riduzioni tariffarie (come quelle previste in materia di imposta sugli intrattenimenti o tributi locali) riservate agli enti senza scopo di lucro per manifestazioni di rilevante interesse culturale o sociale. La regolarità documentale di tali adempimenti non riveste solo un'importanza formale, ma costituisce elemento essenziale per la deducibilità dei costi (art. 109 del Tuir) e la salvaguardia della qualifica non commerciale dell'ente in sede di eventuale verifica fiscale da parte dell'Amministrazione Finanziaria o della Guardia di Finanza.